

Marca
da bollo

Spettabile
COMUNE DI

Oggetto: domanda di riconoscimento della qualifica di bottega storica trentina per l'iscrizione all'Albo delle botteghe storiche del Trentino, ai sensi dell'articolo 63, comma 3 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (Legge provinciale sul commercio 2010).

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____
residente a _____
in qualità di legale rappresentante _____
dell'impresa _____
con sede legale in _____
telefono _____ fax _____
codice fiscale _____
partita IVA _____

dichiara di possedere i requisiti di cui all'articolo 2 dell'allegato B alla deliberazione della Giunta provinciale n. 539 del 25 marzo 2011* e a tal fine

C H I E D E

il riconoscimento della qualifica di bottega storica trentina, per l'iscrizione all'Albo delle botteghe storiche del Trentino:

del proprio esercizio di commercio al dettaglio in sede fissa

oppure

del proprio pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande

oppure

della propria attività artigianale

situato/a presso il Comune di _____

Via _____

Data _____ Firma _____

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente domanda è stata:

- sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto _____ -- _____
(indicare in stampatello il nome del dipendente)
- sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

* L'art. 2 dell'allegato B) alla deliberazione della Giunta provinciale n. 539 del 25 marzo 2011 così recita:

"1. Sono considerati botteghe storiche gli esercizi commerciali al dettaglio, i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le imprese artigiane (situati anche fuori dai luoghi storici del commercio) che presentano i seguenti requisiti:

a) svolgono la propria attività da almeno cinquant'anni negli stessi locali e nello stesso settore merceologico (o in settori affini), a prescindere dagli eventuali mutamenti di denominazione, insegna, gestione o di proprietà, a condizione che siano state mantenute le caratteristiche originarie dell'attività; tale requisito può essere oggetto di deroga nel caso di trasferimento in altri locali della città, purché sia rimasta inalterata la caratterizzazione merceologica o di servizio;

b) presenza nei locali, negli arredi, sia interni che esterni, di elementi, strumenti, attrezzature e documenti di particolare interesse storico, artistico, architettonico, ambientale e culturale, o particolarmente significativi per la tradizione e la cultura del luogo, visibili al pubblico, che offra un chiara visibilità alla persona comune, ossia non munita di particolari conoscenze tecniche e culturali, del collegamento funzionale e strutturale con l'attività svolta e dia il senso di un evidente radicamento nel tempo di quella attività.

2. Il requisito di cui alla lettera a) del comma precedente può essere derogato nel caso in cui, allo scopo di riattivare una bottega storica, vengano rilevate attività commerciali o di somministrazione di alimenti e bevande, oppure artigianali esercitate in passato per almeno cinquant'anni e poi cessate. In questo caso devono esserne ripristinate le caratteristiche originarie, anche mediante il restauro degli arredi e delle attrezzature a suo tempo utilizzati.

3. Non possono essere considerate botteghe storiche gli esercizi gestiti in franchising e gli esercizi che, per modalità di vendita o di caratterizzazione o localizzazione dell'attività, in relazione anche alla realtà territoriale del comune in cui sono situati, non corrispondono alle tipologie ed alle finalità delle botteghe storiche."